



COMUNE DI SAN CALOGERO

(Provincia di Vibo Valentia)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 02 Reg. Del.

OGGETTO	Approvazione Convenzione per lo svolgimento del Servizio di Segreteria Comunale.
---------	--

L'anno **duemilaventi** il giorno **quattro del** mese di **febbraio** alle ore **18,55** in San Calogero e nel Palazzo Municipale, nella solita sala delle adunanze, convocato con apposito avviso notificato agli interessati dal messo comunale, si è riunito, per determinazione del Presidente che fissa la data della riunione del Consiglio Comunale in prima convocazione in seduta pubblica, sessione straordinaria.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica in prima adunanza, risulta presente il Sindaco

Avv. Nicola Brosio

Risultano presenti i signori consiglieri:

Ventrici Natale Domiziano
Sposaro Gregorio
Varone Sandro
Bertuccio Santo
Zinnà Antonio
Ranieli Pasquale
Calabria Antonio
Cocciolo Giuseppe
Castagna Carmelina
Castagna Graziella
Contartese Salvatore
Iannello Saverio

Presente	Assente
si	
	si
si	
	si
	si
si	
si	
si	
	si
	si
	si
si	

per un totale di n° 07 presenti su n° 13 componenti il Consiglio comunale e n° 13 in carica.

Risultano assenti gli assessori esterni Grillo Caterina e Occhiato Maria Concetta.

Partecipa il Segretario comunale **Dott. Vittorio Bianco** con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4/a del Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Assume la Presidenza l'Ing. **Antonio Calabria** nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti e richiamati:

- L'art.30, comma 1, del D.lgs n°267/00 che stabilisce: "Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni".

- L'art.30, comma1 del D.Lgsn°267/00 che stabilisce; "Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie".

- L'art.42, comma 2 lett. c del D.lgs 267/00 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza limitata ad alcuni atti fondamentali quali "le convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e provincia , costituzione e modificazione di forme associative"; -

- l'art.98, comma 3 del D.Lgs 267/00 secondo cui "I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia;

Considerato, pertanto, che la competenza per la costituzione o per l'eventuale scioglimento di una convenzione per la gestione associata del Servizio di Segreteria è del Consiglio Comunale;

Considerato che, in seguito a contatti intercorsi con l'Amministrazione Comunale di San Calogero, San Costantino Calabro e Filandari, è emersa la volontà reciproca di procedere alla gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale quale forma di collaborazione tra i due enti;

Ritenuto che tale forma di collaborazione, improntata allo scambio reciproco di esperienze e di buone pratiche, potrà contribuire alla crescita e allo sviluppo di entrambi gli Enti;

Visto l'allegato schema di convenzione di segreteria tra il Comune di San Calogero , San Costantino Calabro e quello di Filandari;

Dato atto che la costituzione della presente convenzione consente al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi che presidono al buono e corretto andamento della Pubblica Amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa dei comuni di San Calogero ,San Costantino Calabro e Filandari;

Visti:

-il DPR 06/06/2001 n. 380 e s.m.i.;

- il D.Lgs. 267/2000;

- lo Statuto e i Regolamenti Comunali vigenti;

-i pareri favorevoli, allegati, espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, nei seguenti risultati:

Presenti	07
Assenti	06
Votanti	07
Voti favorevoli	07

Voti contrari	//
Astenuti	//

DELIBERA

La narrativa di cui sopra costituisce parte integrante del presente dispositivo e s'intende qui integralmente riportata e confermata

- 1) DI APPROVARE la convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di San Calogero ,San Costantino Calabro e Filandari, secondo lo schema allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) DI DARE INCARICO al Sindaco per la sottoscrizione dello stesso;
- 3) DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Amministrativa ogni successivo adempimento ivi compresa la trasmissione del presente atto all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari Comunali e Provinciali per la relativa presa d'atto;

Successivamente,

Constatato gli estremi dell'urgenza;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per alzata di mano, nei seguenti risultati:

Presenti	07
Assenti	06
Votanti	07
Voti favorevoli	07
Voti contrari	//
Astenuti	//

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI SAN CALOGERO
(Provincia di Vibo Valentia)

via Stazione n. 13 - 89851 San Calogero (VV)
c/c postale n. 00201889 - codice fiscale n. 00337960793
Telefono: 0963 36 15 01 - Fax: 0963 36 14 58
pec: protocollo.sancalogero@asmepec.it



COMUNE DI SAN COSTANTINO CALABRO
(Provincia di Vibo Valentia)

via Stazione n. 13 - 89851 San Costantino Calabro (VV)
c/c postale n. 12404885 - codice fiscale n. 00323430793
Telefono: 0963 33 10 71 - Fax: 0963 33 19 62
pec: comune.sancostantino@pec.it



COMUNE DI FILANDARI
(Provincia di Vibo Valentia)

Via P. Moricca n. 2 - 89851 Filandari (VV)
codice fiscale n. 00346710791
Telefono: 0963 36 30 04 - Fax: 0963 36 30 07
pec: protocollo.filandari@asmepec.it

CONVENZIONE

**PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno duemilaventi e questo giorno _____ del mese di _____, nella sede del Comune di San Calogero, con la presente privata scrittura da valere ad ogni effetto di Legge ai sensi dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

- **il Comune di San Calogero**, di classe III, codice fiscale e partita IVA 00337960793, **rappresentato dall'Avv. Nicola Brosio**, nato a Vibo Valentia il 02/06/1968, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta **nella sua qualità di Sindaco**
- **il Comune di San Costantino Calabro**, di classe IV, codice fiscale e partita IVA 00323430793, **rappresentato dall'Ing. Nicola Derito**, nato a San Costantino Calabro il 03/10/1963, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta **nella sua qualità di Sindaco**
- **il Comune di Filandari**, di classe IV, codice fiscale e partita IVA 00346710791, **rappresentato dalla Dr.ssa Concettina, Rita Maria Fuduli**, nata a Vibo

Valentia il 04/02/1970, la quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta **nella sua qualità di Sindaco**,

PREMESSO CHE:

- l'art. 98, comma 3, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e successive modifiche e integrazioni, e l'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4 dicembre 1997, con il quale è stato approvato il "*Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127*", prevedono la possibilità per i Comuni di stipulare, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'Ufficio di segreteria comunale;
- il Comune di San Calogero, con deliberazione consiliare n. ____ in data _____, esecutiva, il Comune di San Costantino Calabro, con deliberazione consiliare n. ____ in data _____, esecutiva, e il Comune di Filandari, con deliberazione consiliare n. ____ in data _____, esecutiva, hanno stabilito di svolgere in modo associato il servizio di Segreteria comunale, avvalendosi di un unico Segretario per i tre comuni;

VISTO l'art. 30 del richiamato D.Lgs. n. 267/2000;

TUTTO CIÒ PREMESSO, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Scopo della convenzione.

1. La presente convenzione disciplina il servizio di Segreteria comunale fra il Comune di San Calogero, il Comune di San Costantino Calabro e il Comune di Filandari, allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale.

2. La competenza relativa alla nomina e alla revoca del Segretario convenzionato è attribuita al Sindaco del Comune di San Calogero, di classe III, che è individuato quale Comune Capo-convenzione.

Art. 2 – Durata della convenzione.

1. La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di presa d'atto della stipula della stessa da parte della Sezione regionale della Calabria del Ministero dell'Interno – ex Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali – Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Catanzaro e durata a tempo indeterminato, ma potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dichiarato dai tre consigli comunali.

2. La cessazione della convenzione potrà essere richiesta in qualsiasi momento anche da una sola delle tre parti con deliberazione del Consiglio comunale. In questo caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare e comunque entro sei mesi dalla comunicazione agli altri Enti della deliberazione di recesso, esecutiva. Analoga comunicazione dovrà essere data al Segretario comunale assegnato alla Segreteria e al Ministero dell'Interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali – Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Catanzaro – Sezione regionale Calabria.

3. Al momento della risoluzione della convenzione, i sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale

comune tra quelli già facenti parte della convenzione continui a prestare servizio in qualità di titolare. Nel caso in cui non si addivenga all'accordo tra i sindaci ed il segretario, quest'ultimo conserverà la titolarità nel comune capo sede della convenzione.

Art. 3 – Orario di servizio.

1. Il Segretario comunale assegnato alla Segreteria convenzionata presterà servizio nei tre comuni settimanalmente secondo l'orario prestabilito dai sindaci dei comuni convenzionati, in base alle esigenze delle popolazioni amministrare, nell'ambito delle complessive 36 ore settimanali, nella seguente misura:

- _20_ % presso il Comune di San Calogero
- _40_ % presso il Comune di San Costantino Calabro
- _40_ % presso il Comune di Filandari.

Art. 4 – Modifiche all'orario di servizio.

1. I sindaci dei comuni convenzionati, al fine di soddisfare al meglio le esigenze delle popolazioni amministrare, nell'interesse dei servizi ed in accordo con il Segretario comunale, potranno stabilire, in qualsiasi momento, modifiche all'orario concordato secondo le disposizioni del precedente art. 3, fermo restando che, complessivamente, il numero delle ore, per ciascun comune, dovrà rimanere invariato.

Art. 5 – Trattamento economico e rimborso di spese.

1. Il trattamento economico ed il rimborso di spese spettanti al segretario assegnato alla segreteria convenzionata sono disciplinati dal contratto collettivo di lavoro previsto dall'art. 97, comma 6, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Le spese per missioni o trasferte svolte dal segretario, per rimborsi spese, per diritti e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli enti, saranno esclusivamente a carico del comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.

3. Al Segretario comunale verrà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio per come previsto dalla normativa vigente, che verrà ripartito in parti uguali tra i tre enti.

4. Il Comune di San Costantino Calabro assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al segretario assegnato nonché il versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali e quant'altro attiene al servizio convenzionato.

Art. 6 – Ripartizione della spesa – Rendiconti – Rimborsi.

1. Tutte le spese concernenti il servizio di segreteria saranno ripartite fra i tre comuni convenzionati nelle seguenti misure:

- ___ % a carico del Comune di San Calogero
- ___ % a carico del Comune di San Costantino Calabro
- ___ % a carico del Comune di Filandari.

2. Entro il mese di gennaio di ogni anno il Comune di San Costantino Calabro notificherà ai comuni di San Calogero e di Filandari il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nell'anno precedente. Questi ultimi comuni provvederanno al rimborso del saldo della quota a proprio carico entro i 20 giorni successivi.

3. Entro il giorno 25 di ogni mese il Comune di San Calogero e il Comune di Filandari verseranno al Comune di San Costantino Calabro, a titolo di acconto, un importo pari ad un dodicesimo della quota posta a proprio carico nell'anno precedente.

4. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

Art. 7 – Forme di consultazione.

1. In relazione al disposto dell'art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, i tre Enti contraenti, per qualsiasi evenienza dovesse insorgere sul servizio convenzionato, provvederanno a riunire le Giunte comunali in seduta comune.

Art. 8 – Relazione annuale sul servizio.

1. I tre Comuni annualmente si trasmetteranno, reciprocamente, una breve relazione sull'andamento del servizio convenzionato.

Art. 9 – Modifiche alla convenzione.

1. Qualsiasi modifica alla presente convenzione, fatta eccezione per l'orario di cui al precedente art. 4, dovrà essere approvata dai tre Consigli comunali.

Art. 10 – Decorrenza effetti.

1. Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla data di presa servizio del segretario assegnato con decreto della Prefettura di Catanzaro – Ufficio territoriale del Governo - Ministero dell'Interno – ex Agenzia ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali – Sezione regionale Calabria.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Sezione regionale della Calabria dell'Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

_____ **Sindaco di San Calogero**

_____ **Sindaco di San Costantino Calabro**

_____ **Sindaco di Filandari**



COMUNE DI SAN CALOGERO

(89842-Provincia di Vibo Valentia)

PROPOSTA di deliberazione della Consiglio Comunale.

OGGETTO: Approvazione Convenzione per lo svolgimento del Servizio di Segreteria Comunale

AREA SERVIZI AL TERRITORIO - Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico.

San Calogero, li _____

Il Responsabile di Area

AREA AMMINISTRATIVA- Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico.

San Calogero, li 24/1/2020

Il Responsabile di Area

AREA ECONOMICO FINANZIARIA- Parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

-La proposta è regolare sotto il profilo tecnico.

San Calogero, li 24/01/2020

Il Responsabile di Area

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Antonio CALABRIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Vittorio BIANCO

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Amministrativa certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio in data 06 FEB. 2020

è divenuta esecutiva in data 06 FEB. 2020

San Calogero 06 FEB. 2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to Antonio PONTORIERO

E' Copia conforme all'originale. Si rilascia per uso amministrativo.

Li 06 FEB. 2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Antonio PONTORIERO

